

Non si può perciò affermare che si tratti di un manuale, né di un trattato in materia: non solo perché alcune lacune ci sono, ma soprattutto perché lo scopo del manuale è fundamentalmente didattico e l'oggetto di quest'opera è invece presentare sotto un profilo critico i problemi del diritto matrimoniale canonico, e offrire risposte — o almeno proposte di studio — a livello scientifico. D'altra parte lo sviluppo di ogni argomento non si svolge con omogeneo approfondimento: mentre ad esempio troviamo un'ampissima trattazione della promessa di matrimonio, si passa abbastanza rapidamente su alcuni importanti impedimenti (l'affinità, la consanguinità, la pubblica onestà e la parentela legale). Sono state peraltro inevitabili, data la natura dell'opera, la diversità terminologica, di metodologia e anche alcune sovrapposizioni e alcune ripetizioni. Queste limitazioni vengono avvertite dai curatori fin dalla presentazione, e sono giustificate proprio dalla volontà di offrire insieme saggi che, da angolature diverse, cercassero soluzioni ad alcuni dei problemi aperti nello studio del matrimonio canonico. La qualità dell'opera viene senza dubbio garantita dall'altezza scientifica delle collaborazioni.

Si tratta dunque di una pubblicazione destinata ad un pubblico già familiarizzato con i diversi argomenti, e provvisto del necessario giudizio critico per distinguere le questioni indiscusse dalle legittime ma sempre personali proposte of-

ferite dai singoli studiosi nei diversi saggi, e per valutarle adeguatamente. D'altro lato non è superfluo sottolineare il fatto che quanto si afferma in questi saggi — come per altro il contenuto dei volumi della collana «Studi Giuridici» ottimamente editi dalla Libreria Editrice Vaticana — non costituisce una sorta di opinione *ufficiale* o *autorizzata* da parte della Santa Sede sui diversi temi trattati. La responsabilità sulle opinioni espresse nei diversi contributi è solo dei singoli autori.

Come ultima considerazione, occorre rilevare che il volume è dedicato in modo molto opportuno al ricordo del Cardinale Vincenzo Fagiolo, già Presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi. Nel testo di omaggio, scritto da Mons. J.M. Serrano, si rileva il suo breve ma proficuo lavoro come giudice rotale, nel quale si è dimostrato particolarmente sensibile ai problemi e sfide del diritto matrimoniale.

Alla fine dell'opera vengono annunciati il secondo e terzo volumi (quest'ultimo comprende anche gli indici generali dell'opera) che saranno prossimamente recensiti nei successivi numeri della nostra rivista.

*Montserrat Gas i Aixendri*

Antonio G. CHIZZONITI (ed.), *Le carte della Chiesa. Archivi e biblio-*

menzione pastorale dell'istruttoria pre-matrimoniale; la mancanza di fede dei nubenti e infine la misura della capacità dei contraenti in questa fase, in rapporto a quella che si esige in sede di giudizio sulla validità del vincolo.

La seconda sezione abbraccia l'intero esame degli impedimenti matrimoniali. Non è possibile in questa sede — anche se non sarebbe privo d'interesse — seguire in dettaglio la trattazione svolta dai singoli autori. Ci limitiamo a presentare i diversi temi, con qualche puntuale commento.

L'introduzione riguardante *gli impedimenti in genere*, è affidata a Mons. Gianpaolo Montini, già Difensore del Vincolo Sostituto nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e appena nominato dal Santo Padre Promotore di Giustizia Sostituto presso lo stesso Tribunale. Nel capitolo successivo il Prof. Avv. Sandro Gherro, Ordinario dell'Università di Padova si occupa brevemente del *Divieto al matrimonio stabilito dall'Ordinario ex can. 1077*. Nonostante la scarsa rilevanza applicativa del canone, poiché si tratta di divieto *ad liceitatem*, occorre prenderlo nella dovuta considerazione. Questo lo scopo del saggio, il quale analizza sia la natura giuridica del *vetitum*, sia l'intreccio dei rapporti tra fedeli e autorità ecclesiastica in questa fattispecie. *La dispensa dagli impedimenti (cann. 1070-1082)* è affrontato in seguito dal Prof. Berlingò, Ordinario dell'Università di Messina.

Successivamente si intraprende lo studio specifico dei diversi impedimenti. Il Prof. P. Urbano Navarrete, emerito di Diritto matrimoniale alla Pontificia Università Gregoriana, si occupa di tre di essi: *Aetas (can. 1083)*, *raptus (can. 1089)*, *crimen (1090)*, con interessanti cenni storici. In seguito, il Prof. P.A. Bonnet, approfondisce ampiamente quanto aveva accennato Moneta nella prima parte del libro sull'*impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*. Il secondo contributo di Piero Pellegrino è dedicato all'*impedimentum ligaminis nel diritto matrimoniale (can. 1085, § 1, § 2 CJC e can. 802 § 1, § 2 CCEO)*. L'autore prende in considerazione la natura dell'impedimento per poi incentrare la riflessione sulle tre ipotesi di cessazione: morte del coniuge, dichiarazione di nullità del matrimonio precedente e scioglimento del vincolo nei casi previsti. P. Navarrete affronta poi l'impedimento di *Disparitas cultus (can. 1086)*. Sugli *Impedimenti relativi ai vincoli religiosi: ordo e votum (can. 1087-1088)* tratta Tommaso Mauro, Professore Emerito dell'Università di Roma «Tor Vergata». Infine, l'ultimo saggio è stato condotto da Kenneth E. Boccafola, Prelato Uditore della Rota Romana, relativo a *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis (cann. 1091-1094)*.

Da quanto sopra si deduce che, in pratica vengono trattati i diversi argomenti sottolineando alcuni dei punti problematici ad essi inerenti.

*teche nella normativa pattizia*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 368.

Nel primo articolo dell'Accordo tra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984 venne sancito, com'è noto, il principio di «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese». Detto principio, attuato in modi diversi, ha fruttato, tra le altre cose, un'intesa relativa alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, firmata il 18 aprile 2000 dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Da parte statale, è data esecuzione all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 2000. Da parte ecclesiastica, il decreto del Presidente della Conferenza episcopale italiana del 10 luglio 2000 dispone che l'intesa venga promulgata mediante pubblicazione nel «Notiziario» ufficiale della Conferenza. Il testo dell'intesa costituisce l'oggetto di studio del libro che presentiamo, che «raccolge i risultati di un convegno organizzato dal Cesen (Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici) a Roma, nei giorni 2 e 3 aprile 2001 presso il Ministero per i beni culturali e ambientali» (p. 9). Il volume è inserito nella Collana «Religione e società. Studi, testi, ricerche di diritto e storia raccolti da Francesco Margiotta Broglio» del Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni fra

Stato e Chiesa dell'Università di Firenze.

Questa intesa tra le autorità italiane e quelle ecclesiastiche sugli archivi e le biblioteche costituisce una nuova manifestazione del crescente interesse della Chiesa per la conservazione, il miglioramento e l'uso dei suoi beni culturali. In materia archivistica e biblioteconomica erano già state emanate delle indicazioni canoniche da parte della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa: nel 1994, la circolare dal titolo *Biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*; nel 1997, un'altra circolare su *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*. Lo Stato italiano, poi, non potrebbe prescindere dalla cospicua documentazione conservata, e molte volte anche originata, nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche se volesse apportare la documentazione necessaria allo studio della propria storia e della propria cultura. Come dice la presentazione riportata sulla quarta di copertina del volume «Gli archivi d'interesse storico e le biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni religiose costituiscono, per consistenza e interesse, parte considerevole del patrimonio culturale nazionale».

L'intesa del 18 aprile 2000 è divisa in tre parti: la prima si riferisce agli archivi, la seconda riguarda le biblioteche e la terza contiene una norma sull'attuazione dell'intesa e un'altra sulla sua entrata in vigore; vi è anche un allegato con disposizioni relative al censimento delle

biblioteche ecclesiastiche, a quello delle edizioni italiane del XVI secolo, alla bibliografia italiana dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento nazionale dei manoscritti, al catalogo degli incunaboli e al censimento delle legature medievali.

Il libro che presentiamo segue lo stesso schema. Dopo la *premessa* del curatore del volume, apre le pagine dedicate ai contributi dottrinali un interessante studio del prof. Cesare Mirabelli su *L'intesa e il sistema delle fonti* (p. 15-27), nel quale vengono affrontate le questioni di teoria generale del diritto che questo tipo di accordi fra autorità statali e confessionali pone nei confronti della possibilità (per alcuni, necessità) di attingere ad un quadro (o piramide) normativo fisso, sia per la fonte di produzione di queste intese, sia per l'indipendenza delle autorità coinvolte, sia per gli eventuali problemi di attuazione in ciascun ordinamento, ecc. Seguono due contributi di carattere generale ma già centrati sulla concreta intesa del 18 aprile 2000: Alberto Roccella, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e ordinamento statale* (p. 29-110); Giorgio Feliciani, *I capisaldi dell'intesa* (p. 111-139).

L'intesa è stata raggiunta dopo un lavoro che ha visto fra i protagonisti i due autori del contributo *I beni culturali: strumenti e prospet-*

*tive di collaborazione tra Chiesa e Stato*, e cioè Mons. Giancarlo Santi e il prof. Mario Serio (p. 141-155). Allargando un poco la prospettiva dell'intesa, il prof. Francesco Margiotta Broglio ha raccolto delle *Esperienze europee a confronto* (p. 157-163), con interventi di Henri Brincard (Francia, p. 164-168), Rainer Ilgner (Germania, p. 168-171), Santiago Petschen (Spagna, p. 171-179), lo stesso Giancarlo Santi (Italia, p. 179-186), Wolfgang Wieshaider (Austria, p. 186-197) e Noël Treanor in riferimento all'Unione europea (p. 197-206). Segue uno studio di Antonio Chizzoniti su *Le biblioteche ecclesiastiche nella normativa regionale italiana* (p. 207-232, più una *nota bibliografica*, p. 232-236, e un'*Appendice legislativa* per Regioni, p. 237-241) e altri due studi «a quattro mani» sull'attuazione delle disposizioni dell'intesa: Salvatore Italia e Salvatore Palese, *L'attuazione delle disposizioni dell'intesa relative agli archivi di interesse storico*; e Francesco Sicilia e Fausto Ruggeri, *L'attuazione delle disposizioni dell'intesa relative alle biblioteche*.

Il volume si chiude con un'Appendice contenente diverse norme riguardanti la materia, inclusa l'intesa del 18 aprile 2000, ma anche quella precedente, del 13 settembre 1996 relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche; e in ambito di produzione canonica, la Circolare n. 3 dell'Ufficio nazionale per i beni

culturali ecclesiastici della CEI sull'intesa, lo schema-tipo di regolamento degli archivi e quello per le biblioteche, del 1995 e del 2002; e inoltre gli Statuti e il Regolamento del Centre National de l'Église de France.

Indubbiamente, il libro curato da Chizzoniti costituisce un punto di riferimento per chiunque debba districarsi nella complicata materia dei beni culturali in Italia, e in modo particolare per coloro che operano nell'area dell'archivistica e della biblioteconomia, soprattutto se collegati a enti ecclesiastici. Gli studi contenuti nel volume offrono anche utili spunti per la comprensione delle esigenze delle autorità statali e di quelle ecclesiastiche nei confronti dei beni culturali che dipendono da queste ultime. E inoltre pongono anche interessanti interrogativi sul sistema delle fonti negli ordinamenti europei, sempre più permeati da norme originate da istanze non statali.

*Jesús Miñambres*

Raffaele COPPOLA (ed.), *Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana. Atti del congresso nazionale di Martina Franca*, Taranto, 2003, p. 479.

Il volume che mi accingo ad esaminare è il frutto di una feconda collaborazione tra la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari e la Provincia di Taranto. Tale pre-

zioso sforzo interattivo si manifesta già nell'apprezzamento — evidenziato dalla menzionata provincia pugliese — per il suddetto Congresso nazionale, con il conseguente patrocinio nella pubblicazione degli atti e presentazione dei medesimi, indice dell'interesse da parte di una città — come quella di Taranto, ricca di principi tradizionali e culturali ed assai sensibile al radicamento dei valori familiari e spirituali nel tessuto sociale — per l'analisi di una delle tematiche più importanti e significative per lo Stato e la Chiesa cattolica, quale è il matrimonio.

Il testo, curato dal Prof. Raffaele Coppola — docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari —, esprime il mai sopito rilievo che il diritto canonico ed ecclesiastico assume, di fatto, nell'ambito della scienza del diritto, sia sotto il profilo teorico che nel campo dell'attuazione pratica e delle relazioni sociali.

L'opera in questione si presenta come una acuta e ragionata riflessione — condotta tanto sul piano dottrinale che su quello giurisprudenziale — circa l'istituto matrimoniale, che costituisce un bene di grande rilievo sia per la comunità civile che per quella ecclesiale; non a caso la Cost. past. *Gaudium et Spes* n. 52 sottolinea la necessità dell'impegno di tutti per il bene del matrimonio e della famiglia e sollecita in tale direzione i coniugi, i genitori, i cristiani e gli esperti delle scienze biologiche, mediche, sociali e psi-

cologiche, nonché i sacerdoti ed i movimenti familiari.

La Chiesa e lo Stato, infatti, cooperano per la difesa del matrimonio e procurano il bene della persona umana quanto più la loro collaborazione è sana e convergente verso la medesima finalità. Il dinamismo politico, da una parte, e quello pastorale, dall'altra, in rapporto ai due rispettivi e sovrani poteri, vanno dunque stimolati ed accresciuti in piena fedeltà agli impegni bilateralmente assunti e sanciti.

Su tali premesse, il Coppola, nella parte introduttiva del volume — particolarmente interessante —, sottolinea adeguatamente l'entità della problematica relativa alla mancata attuazione del Concordato vigente attraverso una legge matrimoniale che sostituisca la legge n. 847/1929. L'irregolarità è data, in questo senso, dal fatto che una legge antecedente, in virtù di una circolare ministeriale, continua ad essere lo strumento applicativo di una norma ad essa successiva nel tempo: in sostanza ci si trova di fronte ad un'inversione del normale criterio cronologico, in virtù della quale la legge d'applicazione non precede il dato da attuare, bensì lo segue.

La legge n. 847, come Coppola fa osservare, non è in grado di adattarsi alle diverse circostanze sociali e culturali, che connotano le variazioni dell'istituto matrimoniale nel tempo in Italia. Si ha, in realtà, un vuoto normativo, frutto dell'adattamento forzato della legge n. 847 all'art. 8 del nuovo Accordo;

peraltro, la necessità di un solido apparato legislativo in grado di recepire i mutamenti dell'istituto in atto e di quelli già consolidati nell'art. 8 del testo concordatario è ancor più sentita in relazione ad una realtà, come quella matrimoniale, rilevante tanto per la legislazione civile quanto per quella ecclesiale.

Nell'esposizione di S.E.R. il Card. M. Pompedda circa l'attività giudiziaria del Tribunale della Rota Romana, oltre alla descrizione della natura delle competenze di detto Tribunale Apostolico, della tipologia delle cause oggetto di giudizio, della costituzione del Collegio Rotale e dei poteri del Decano, della composizione dell'Avvocatura e del funzionamento e delle finalità dello Studio Rotale, viene altresì sottolineata l'origine interessante del termine «*Rota*», che andrebbe individuata — secondo una teoria minoritaria —, nel principio dell'assegnazione delle cause per turno, ovvero per rotazione, mentre per la teoria più accreditata il vocabolo in considerazione deriverebbe da uno speciale scaffale circolare, montato su ruote, che anticamente si trovava nella sala di riunione del Collegio degli Uditori e nel quale venivano inseriti i fascicoli contenenti gli atti delle cause unitamente ai documenti utili per la loro trattazione, in maniera tale che ciascun Uditore, facendo ruotare lo scaffale, poteva avere a portata di mano ogni atto utile e consultare quanto gli interessava. Segue, infine, un'analisi statistica del nu-